## FAQ n.1

- D) = domande
- R) = risposte
- D) Se una rete si costituirà dopo l'approvazione del finanziamento, per la presentazione della domanda basta una lettera di intenti firmata dai futuri retisti. Nel caso la rete sia già costituita, per eventuali nuovi retisti che vogliono aggiungersi, basta anche in questo caso una lettera di intenti e poi l'entrata sarà perfezionata dopo l'approvazione del finanziamento o in questo caso è necessario che tutti retisti compaiano già alla camera di commercio (sia quelli vecchi, che già ci sono, sia quelli nuovi che dovrebbero entrare)?
- R) Anche nel caso di rete già costituita può essere consegnata, per la presentazione della domanda di partecipazione, una lettera di intenti firmata dai rappresentanti legali delle ulteriori imprese che desiderano aderire, nel caso di aggiudicazione del finanziamento le nuove imprese dovranno essere incluse nell'assetto societario e risultare dalla visura camerale aggiornata. Si rammenta, comunque, che una rete deve essere composta da un numero minimo di 20 imprese.
- D) Le associazioni di categoria rappresentative di settori commerciali possono far parte della rete e contare come singola impresa? Anche ai fini della premialità?
- R) NO, la definizione di rete di imprese di cui all'articolo 3, comma 1 dell'Avviso pubblico non prevede la partecipazione delle associazioni di categorie.
- D) La partecipazione con risorse da parte dei retisti è un valore premiante? Quindi la sottoscrizione di quote per la Rete (tipo la quota annuale per la gestione di spese correnti per il sostentamento della Rete/Associazione) sono sufficienti?
- R) Di per sé non è un valore premiante, ma come indicato all'art.11 comma 2, tra gli aspetti valutativi della tabella dei criteri e punteggi, c'è la composizione, solidità, e qualità del soggetto promotore.
- D) Per le Reti già costituite, l'approvazione del programma relativo alla Rete può essere fatto dal Presidente insieme al Consiglio Direttivo oppure ci deve essere una visura camerale aggiornata con tutti i retisti e poi un verbale di approvazione firmato con timbro da parte di tutti i partecipanti o anche per il numero di retisti sufficienti a quanto previsto dal bando tipo 20 min. o 45 max;
- R) Al fine dell'ammissibilità della domanda di finanziamento deve essere allegato, tra l'altro, come stabilito dall'articolo 9 comma 4, lett. b), il verbale di approvazione del programma di Rete sottoscritto da parte di tutti gli aderenti al soggetto promotore.
- D) Un'Associazione già costituita, che voglia partecipare all'Avviso pubblico Rete, può mantenere la preesistente denominazione?
- R) Sarebbe preferibile integrare la denominazione con "Rete di imprese", per evitare confusione tra le precedenti iniziative e quelle attuali.
- D) In riferimento all'articolo 5 comma 2 del suddetto avviso, si richiede conferma che la Rete possa essere individuata da un soggetto beneficiario che non sia il comune su cui insistono il maggior numero di imprese aderenti alla rete.
- R) Si conferma che nel caso di rete di filiera, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'avviso, il comune capofila può essere diverso da quello in cui è presente il maggior numero di imprese aderenti alla rete, in accordo tra tutti i comuni su cui insistono le attività aderenti alla rete di filiera.

- D) è possibile, per la nostra Rete, già costituitasi in forza della precedente occasione, agire senza far ricorso alla figura del Manager di Rete e se ciò, ossia la mancanza della stessa figura, possa pesare negativamente, in qualche modo, in sede di istruttoria della domanda di finanziamento;
- R) Non è obbligatorio far ricorso alla figura del Manager di rete, come previsto dall'articolo 7, comma 1 dell'avviso pubblico, in tal caso, i rapporti della rete con i diversi interlocutori istituzionali e non, saranno mantenuti dal rappresentante legale della rete, ovviamente non potrà essere destinatario della quota parte del finanziamento riservata al manager.
- D) è possibile, nell'ambito della Macroarea 2, finanziare abbonamenti annuali in favore degli esercenti partecipanti alla Rete stessa, al fine di garantire loro libero e gratuito accesso ad un servizio di bike sharing per le loro consegne residenziali (servizio di bike sharing da coinvolgere fra i tanti operatori attivi del mercato della mobilità sostenibile);
- R) Non ci sono motivi ostativi che impediscono la fattibilità dell'iniziativa descritta.
- D) In ultimo, volevamo avere dei maggiori chiarimenti con riferimento agli indicatori da adottare e presentare in sede di progetto al fine di monitorare la Rete, così come sancito nella tabella relativa ai criteri di valutazione, alla cella 'Chiarezza, verificabilità e rilevanza delle metodologie di misurazione degli obiettivi'
- R) Sulla base della tipologia di rete e di attività programmate possono essere utilizzati diversi modelli di misurazione, numerico qualitativa o di tipo aziendale, finalizzati alla migliore rappresentazione possibile degli obiettivi che la Rete intende raggiungere.
- D) La Rete può ricorrere e dotarsi di entrambe le figure nel progetto (manager e centro servizi)?
- R) Si, può dotarsi di entrambe le figure nel limite massimo indicato nell'avviso pubblico pari, **complessivamente,** al 15% (Manager + Centro Servizi) delle spese riconosciute alla conclusione del Programma, non superando comunque la percentuale prevista per il manager pari al 10%.
- D) I "due requisiti" di cui al comma 6, fanno riferimento sia al titolo di studio che all'esperienza lavorativa di almeno due anni (ovvero il manager deve avere uno dei titoli di studio indicati E l'esperienza professionale descritta)?
- R) Si il manager deve avere uno dei titoli di studio indicati unitamente all'esperienza professionale descritta, come previsto dal comma 6 dell'articolo 7 dell'avviso pubblico.
- D) Le reti di imprese da costituire devono produrre il "verbale di approvazione del programma di Rete sottoscritto da parte di tutti gli aderenti al soggetto promotore" (comma 4, lettera b, dell'art. 9)?
- R) Si, nel caso di reti da costituire deve essere prodotto un documento, sottoscritto da tutti gli aderenti alla rete che attesti la condivisione e l'approvazione del programma della rete allegato al documento.
- D) Una delle attività che è parte della Rete, può essere fornitrice della stessa?
- R) NO.
- D) Possibile assumere con un "contratto a progetto" una persona per la durata del progetto di Rete?
- R) Il quesito non è molto chiaro, occorre dettagliare maggiormente l'attività che dovrebbe svolgere la persona da assumere.
- D) Le reti di imprese costituite devono produrre il "l'elenco delle attività su strada aderenti al soggetto promotore"? Allegato C (comma 4, lettera e, dell'art. 9) oppure è sostituito dall'Atto Costitutivo e autocertificazione attestante la corrispondenza della composizione della rete? (comma 4, lettera a)

- R) Occorre produrre l'elenco delle attività aderenti alla rete insieme all'altra documentazione prevista dall'art. 9 comma 4.
- D) Un'associazione di NCC i quali singolarmente sono iscritti all'Albo delle imprese Artigiane può partecipare al Bando Reti come filiera?
- R) Si, nel rispetto delle finalità dell'Avviso pubblico.
- D) Possono partecipare alla Rete i professionisti in possesso di Partita IVA ma non iscritti in Camera di Commercio? La problematica si pone in una costituenda rete di operatori del wedding che vede la presenza di tali figure
- R) Si rinvia alla definizione dell'Avviso pubblico (art.3, comma1).
- D) Nell'allegato d) solo la relazione generale illustrativa e vocazione tematica della rete deve avere max 4 facciate mentre la parte 2) motivazioni, obiettivi e finalità della rete ne può avere di più.
- R) Il limite di 4 facciate comprende solo la relazione generale illustrativa e la vocazione tematica della rete, si invita comunque a seguire un criterio di sintesi e chiarezza nella trasmissione della documentazione allegata alla domanda.
- D) Che caratteri vanno usati per le 4 facciate?
- R) Caratteri standard, ben leggibili.
- D) La domanda può essere presentata da un Consorzio già formato?
- R) si, purché composto da almeno 20 imprese;
- D) L'area territoriale su cui agisce il progetto deve essere circoscritta ad una strada, quartiere, rione ecc. oppure, con riferimento all'idea che vorremmo presentare, si può considerare l'area territoriale di tutta la città, sulla quale il Consorzio agisce?
- R) dalla descrizione sembra poter rientrare nell'ipotesi di rete di filiera, può svilupparsi su tutta la città ma non è ammessa la sovrapposizione territoriale con altra rete eventuale;
- D) Della rete possono far parte anche differenti attività non necessariamente situate una accanto all'altra ma che hanno lo stesso obiettivo di azione sul territorio?
- R) Si, vedi risposta precedente;
- D) Una singola impresa può far parte di più "reti d'impresa"?
- R) NO, non è possibile.
- D) Una Rete di Filiera e una Rete Territoriale possono coesistere e sono ammissibili al finanziamento regionale con progetti differenti operanti in ambiti territoriali che si intersecano e con alcune imprese partecipanti ad entrambi?
- R) Rete di filiera e rete territoriale non possono operare in ambiti territoriali sovrapposti o intersecati. Ogni impresa può partecipare ad un solo programma di rete.
- D) Su quale annualità di bilancio incide il programma di rete e le erogazioni del finanziamento regionale a favore del soggetto beneficiario?
- R) Dal 2023 a seguire, dopo l'approvazione della graduatoria, in base alle scadenze previste per la realizzazione del programma.
- D) Vorrei avere cortese conferma che al bando di cui in oggetto, possono partecipare anche le Reti d'impresa costituite in occasione dell'aggiudicazione del precedente finanziamento del 2016 di cui alla DGR n. 94 del 15/03/2016.

## R) Si, certamente.

- D) In caso di rete già costituita, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 punto 4 lettera a) e cioè alla dichiarazione resa sotto forma di autodichiarazione del rappresentante legale della rete stessa che attesta l'attuale composizione della rete, risulta sufficiente tale autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con l'elenco delle imprese aderenti o è necessario che tutti gli aderenti alle rete stessa dichiarino di appartenere alla rete e quindi sottoscrivano anch'essi apposita dichiarazione?
- R) Nel caso di specie l'autodichiarazione ai sensi della legge 445/2000 da parte del rappresentante legale della rete che attesti sotto la propria responsabilità l'attuale corrispondenza della composizione della Rete con quella indicata nell'atto costitutivo e negli eventuali successivi atti modificativi, dovrà essere sottoscritta soltanto dal rappresentante legale medesimo.
- D) In caso di rete già costituita, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 punto 4 lettera b) e cioè al verbale di approvazione del programma di rete, risulta sufficiente che tale verbale sia sottoscritto dal legale rappresentante o deve essere necessariamente sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle singole aziende aderenti alla rete medesima?
- R) Sì deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle singole aziende aderenti alla rete medesima.
- D) Sia per reti già costituite o da costituire, è consentito ad una singola azienda di aderire sia ad una rete territoriale sia ad una rete di filiera? Ad esempio, un pubblico esercizio aderisce alla rete territoriale nella zona ove è ubicato e al tempo stesso aderisce anche ad una rete di filiera con altri pubblici esercizi della propria provincia e/o della Regione Lazio al fine di sviluppare con essa iniziative e progetti di filiera. Ciò risulta consentito?
- R) No. Ciascuna impresa non può aderire a più reti, siano esse di filiera o territoriali.
- D) Sia per reti già costituite o da costituire, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 punto 4 lettera c) e cioè all'atto formale di approvazione del programma di rete da parte del soggetto beneficiario, per atto formale si intende una delibera di giunta o una approvazione del consiglio comunale?
- R) La scelta tra le due modalità indicate è affidata alla decisione autonoma dell'amministrazione comunale interessata
- D) Sia per reti già costituite o da costituire, in relazione al programma di intervento e alla descrizione dettagliata degli interventi con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 6 punto 5) che riporta la seguente dicitura "Il programma, oltre ad indicare i soggetti deputati alla realizzazione delle singole azioni, deve svilupparsi in un arco temporale pluriennale...", cosa si intende per soggetti deputati alla realizzazione delle singole azioni? Cioè, occorre indicare i singoli fornitori che realizzeranno i singoli interventi o fa riferimento agli interventi in campo, ad esempio al soggetto proponente e al soggetto beneficiario? Stante i tempi per la presentazione della domanda al bando, risulta difficile poter individuare e dichiarare i singoli fornitori delle singole azioni.
- R) Per soggetti deputati alla realizzazione delle singole azioni si intende chi svolgerà e realizzerà le singole azioni tra il soggetto promotore e/o eventualmente il soggetto beneficiario (Comune).
- D) Con l'amministrazione comunale, volevamo avere maggiori delucidazioni con riferimento alla possibilità di finanziare un nuovo di programma di rete per il tramite del nuovo bando, di cui al DGR n.68 del 22/02/2022, dal momento in cui il Comune, come espresso sopra, ha già partecipato nella scorsa occasione: ci è possibile partecipare di nuovo all'iniziativa, vale a dire presentando un nuovo progetto con la stessa rete di imprese?

## R) Si certamente.

- D) Art. 4 Comma 3 Si chiede se nel caso di Rete d'impresa già costituita, avente un numero di partecipanti effettivi (come da Certificato camerale) superiore a 20, sia possibile allegare formali lettere di "volontà di adesione" alla Rete al fine di usufruire del punteggio concesso in relazione alla numerosità di partecipanti.
  - Si richiede il parere al fine di evitare inutili costi amministrativi (Variazioni in Camera di Commercio), qualora il Progetto non dovesse ricevere approvazione, che andrebbero a gravare su strutture già finanziariamente pesantemente appesantite dalla complessità del precedente avviso.
  - Ovviamente la procedura di Variazioni in Camera di Commercio verrà effettuata prima dell'avvio del progetto e comunicato al soggetto Beneficiario il Certificato Camerale.
- R) SI, due reti già esistenti, possono associarsi in un unico soggetto promotore (non beneficiario) e presentare domanda di partecipazione con un unico programma, per un unico finanziamento. Ovviamente nel rispetto di tutti i dettami indicati nell'Avviso Pubblico;
- D) Art. 4 Comma 8 Nel Procedimento individuato nella fattispecie di "ottenimento del Finanziamento" (Art. 4 Comma 8), non viene specificato, nel caso di "impegno a costituire il soggetto promotore", la tempistica di comunicazione al soggetto beneficiario di avvenuta costituzione e la documentazione attestante i partecipanti, soprattutto per coloro che si dovessero costituire in Associazione.
- R) È possibile presentare, allegata alla domanda, una lettera di intenti che esprima volontà di adesione, per ogni soggetto/impresa che ne faccia richiesta. Sarà cura della Rete, nell'eventualità di ammissione al finanziamento, formalizzare l'allargamento della partecipazione, anche mediante presentazione di visura camerale aggiornata, fermo restando il mantenimento del medesimo numero di partecipanti indicati sulla domanda. Il soggetto beneficiario (Comune/Municipio) erogherà la prima tranche di pagamento all'avvenuta trasmissione di tale documentazione.
- D) Art. 4 Comma 8 Nel Procedimento individuato nella fattispecie di "ottenimento del Finanziamento" (Art. 4 Comma 8), non viene specificato, nel caso di "impegno a costituire il soggetto promotore", la tempistica di comunicazione al soggetto beneficiario di avvenuta costituzione e la documentazione attestante i partecipanti, soprattutto per coloro che si dovessero costituire in Associazione.
- R) La tempistica non è stata indicata, in quanto è interesse del soggetto promotore, anticipare i tempi della costituzione definitiva e della presentazione della stessa al soggetto beneficiario, al fine di ottenere la prima rata di finanziamento;
- D) Art. 8 Punto 7 Si chiede se i costi massimi del 3% sono limitati ai prodotti editoriali indicati o anche alla promozione digitale (social media, campagne stampa ecc.)?
- R) I costi limitati al 3% sono quelli relativi ai prodotti editoriali, non ai social e promozione marketing;
- D) e nel caso se la Rete possa affidarsi ad un'agenzia di Comunicazione distinguendo ovviamente i costi di consulenza da quelli promozionali (costo del social media).
- R) Evitare proliferare di intermediari;
- D) Spese per contabilità della Rete Art. 8 punto 11 e Art.

In relazione ai due articoli si chiede se le spese per la contabilità, che per le reti d'impresa comporta la gestione di una contabilità ordinaria, la redazione del bilancio, della nota integrativa, la presentazione in CCIAA nel caso di CAT/CSA, debbano essere ricomprese nel 15% (Art. 7, comma 1, lettera b) oppure essere considerate all'interno del 20% (Art. 8 comma 1 punto 11).

- R) Le voci relative alla contabilità ordinaria, nel caso di CAT/CSA, devono essere ricomprese nel 15% (Art. 7, Comma 1, lettera b);
- D) Sempre in relazione alle spese di gestione si chiede se la polizza fideiussoria debba essere ricompresa nel 20% di cui al citato punto 11. In relazione alla Polizza Fideiussoria si chiede, infine, se sono ammissibili eventuali costi di richieste di garanzia (Consorzi Fidi) per l'ottenimento della stessa.
- R) I costi relativi alle polizze fideiussorie e alle garanzie sulle fideiussioni possono rientrare nel limite del 20% (art. 8, comma 1, punto 11);
- D) Art. 6 Comma 3) Lettera A) Punto a). Si chiede se l'indicazione riportata in colore rosso (arredo urbano) impedisce l'acquisto di elementi tradizionali e la risistemazione di elementi di arredo già presenti.
  - Si chiede inoltre se elementi di arredo urbano tecnologicamente avanzati (panchine smart ecc.) possano soddisfare il requisito di "materiali di qualità e forme innovative".
- R) Relativamente agli arredi urbani non sono ammessi elementi tradizionali, possono essere ammessi eventuali risistemazioni (ma gli interventi devono essere debitamente documentati), sono ammessi elementi dal design accurato e rispettosi del contesto, con materiali e forme tecnologicamente avanzati;
- D) Art. 6 Comma 3) Lettera A) Punto b). Si chiede se la dizione "sviluppo di parchi urbani" vada interpretata in senso letterale (solo i parchi definiti nella programmazione del soggetto promotore) o in senso ampio, considerando anche le aree verdi presenti nei territori (giardini, rotatorie, spartitraffico ecc.)
- R) Sono ammessi interventi su parchi urbani, giardini comunali e rionali; (rotatorie, spartitraffici, etc. saranno a carico dei Comuni);
- D) Art. 6 Comma 3) Lettera C) Punto b). Le condizionalità poste nel comma e le relative specificità richiamate, comportano una incertezza nella fase di definizione del programma. Al fine di un chiarimento, si chiede se la serie di attività sottoelencate, tipiche delle attività di valorizzazione dei territori, sospese da anni sia per la crisi economica che pandemica, rientrino all'interno della casistica enunciata, in accordo ovviamente con il soggetto promotore:
  - Programma di iniziative per il Natale (Animazione territoriale, Luminarie, Servizi di collegamento e di accompagnamento alla visita del territorio, Mercatini enogastronomici ecc.);
  - Programma di iniziative per il Carnevale;
  - Iniziative a sostegno dei saldi Invernali ed estivi.
- R) NO a iniziative di Natale; \*
  NO a iniziative di Carnevale; \*
  SI a iniziative per i Saldi.

\*in particolare si precisa che relativamente alle iniziative di Natale e Carnevale che risultano già programmate e finanziate da altri enti locali, è possibile che il programma di rete preveda la compartecipazione alle iniziative degli enti suddetti.

Sono da considerare altresì ammissibili le iniziative di Natale, Carnevale o altre feste comandate che costituiscano una implementazione e ulteriore valorizzazione delle iniziative già programmate e finanziate da altri enti locali.

- D) con la presente sono a richiederVi se all'Avviso può partecipare un Associazione fra commercianti non riconosciuta, ovvero senza partita iva e iscrizione alla camera di commercio.
   Il quesito è posto in virtù del fatto che nell'avviso non è specificato ed in virtù degli adempimenti che il soggetto beneficiario dovrà adempiere come ad esempio apertura cc bancario, stipula polizza assicurativa etc.
- R) La forma dell'associazione non riconosciuta <u>è ammessa</u> ai sensi dell'art.4 comma 5, lettera d) dell'Avviso pubblico. Resta ferma la necessità dell'apertura del conto corrente dedicato al programma della rete e la stipula della polizza fideiussoria, nonché la presenza di minimo 20 imprese e di tutti i requisiti dell'Avviso;
- D) Nel bando è indicato che la relazione illustrativa deve essere di n. 4 facciate mentre nella domanda (allegato B) c'è scritto che la lunghezza deve essere di n. 3 facciate. A quale indicazione si fa riferimento?
- R) occorre fare riferimento a quanto previsto nell'Avviso.
- D) Le motivazioni, obiettivi e finalità della Rete nonché la descrizione dettagliata degli interventi non rientrano nel conteggio delle facciate di cui al quesito 1, corretto?
- S) Il limite di 4 facciate comprende solo la relazione generale illustrativa e la vocazione tematica della rete, si invita comunque a seguire un criterio di sintesi e chiarezza nella trasmissione della documentazione allegata alla domanda.
- D) Possono coesistere le figure del manager e dei centri servizi nel caso in cui questi ultimi siano anche responsabili della progettazione? E in caso affermativo è sufficiente che i costi non superino il 20% riferendosi ai "costi funzionali della rete"? Lo chiedo anche in considerazione di quanto scritto nel bando in merito "...eventuali costi per il manager e/o per i Centri ai sensi dell'art. 7" La congiunzione e sembra presupporre che i due soggetti possano appunto coesistere.
- R) le due figure possono coesistere ma la spesa complessiva per entrambe è del 15%;
- D) I costi della fideiussione sono ammissibili? E in caso affermativo dove vanno imputate?
- R) Tali costi rientrano in quelli funzionali alla gestione della Rete, fino ad un massimo del 20% del finanziamento ammesso;

## D) - Art. 4 punto 5

Il soggetto promotore può essere costituito nelle seguenti forme giuridiche collettive:

- a) forma societaria:
- b) forma consortile o società consortile;
- c) contratto di Rete;
- d) qualsiasi altra forma associativa.

Cosa si intende per "qualsiasi altra forma associativa"? Le associazioni "senza fini di lucro" rientra tra le forme associative ammesse?

- R) La forma dell'associazione non riconosciuta è ammessa. Resta ferma la necessità dell'apertura del conto corrente dedicato al programma della rete e la stipula della polizza fideiussoria, nonché la presenza di minimo 20 imprese e di tutti i requisiti dell'Avviso;
- D) É possibile presentare il bando con le cariche e i soggetti partecipanti nello stato attuale e successivamente sistemare le cose?
- R) Per la partecipazione bisogna attenersi alle disposizioni dell'art.9 comma 4 dell'Avviso, integrando eventualmente l'atto costitutivo con le lettere d'intenti dei nuovi partecipanti, allegando l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale attestante l'attuale corrispondenza della composizione della Rete con quella indicata nell'atto costitutivo e

negli eventuali successivi atti modificativi; ai fini della presentazione della domanda, resta fermo l'obbligo di attenersi a tutte le altre prescrizioni dell'art. 9;

- D) è possibile ricoprire il ruolo di manager in 5 reti di imprese ed eventualmente, in caso di aggiudicazione del 100% dei progetti a me affidati, decidere di rinunciare a due incarichi.
- R) non è possibile accettare lo stesso manager di rete per più di 3 programmi di rete;
- D) uno dei comuni che sto seguendo, fa parte dei comuni al voto. E' possibile far sottoscrivere e presentare il progetto in qualche modo non avendo la delibera di Giunta?
- R) l'approvazione del programma di rete deve necessariamente avvenire con atto formale del Comune (Delibera di Giunta o di Consiglio);
- D) Gli esercenti che hanno un posteggio all'interno di un Mercato Rionale possono firmare individualmente la dichiarazione di intenti per aderire alla costituenda Rete di Imprese?
- R) premesso che il mercato può far parte di una rete di imprese esclusivamente se considerato nella sua unitarietà, tutti gli operatori del mercato, nessuno escluso, possono e devono sottoscrivere la dichiarazione d'intenti qualora non vi sia una AGS in rappresentanza del mercato stesso. Resta fermo che gli esercenti che hanno un posteggio nel mercato, non possono partecipare singolarmente alla Rete di imprese.
- D) È possibile per una stessa impresa, far parte di Reti differenti? (ad es. una Rete territoriale e una di filiera, oppure più Reti di filiera)
- R) NO, non è possibile.
- D) Possiamo partecipare al Bando "Reti di Impresa tra attività economiche" come Consortile con un numero di 27 soci, di diverse attività economiche?
- R) Si se rientrano tra le attività indicate nell'art.4, comma 2 dell'Avviso pubblico;
- D) Abbiamo già la ns struttura operativa con Direttore Generale e CdA, il ruolo di manager di rete o gestionale possiamo farlo attraverso il ns direttore generale?
- R) Pur non essendo ben chiaro il ruolo del Direttore Generale menzionato, si specifica che il manager di rete deve necessariamente possedere i requisiti di cui all'art. 7, comma 6;
- D) La nostra idea progettuale la possiamo far rientrare nella Macro area 3 e 4?
- R) Non è consentito dare indicazioni né esprimere valutazioni sulla parte progettuale.
- D) Al fine di determinare il numero degli aderenti attuali e per la elaborazione del punteggio del bando, che documento dobbiamo produrre per attestare il numero di partecipanti alla Rete? abbiamo una visura camerale che attesta ancora il numero a 44 soci. Nel 2016 compilammo il modulo *dichiarazione di intenti* con i soci che avrebbero costituito la Rete, ora come ci regoliamo?
- R) come previsto dall'art.9 comma 4, alla domanda di finanziamento deve essere allegata tra l'altro l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale, attestante l'attuale composizione della Rete, unitamente alle lettere d'intenti delle nuove imprese partecipanti;
- D) si richiede un chiarimento in merito all'Art. 4 comma 2 relativamente ai soggetti che possono aderire al soggetto promotore. In particolare riguardo alla possibilità di partecipazione di attività sportive e culturali. Qualora queste non siano iscritte in Camera di Commercio e non abbiano quindi un numero d'iscrizione (REA), richiesto nell'allegato C, possono essere considerate

- comunque attività produttive in quanto ASD o Associazioni culturali con sede su strada e ammesse nel soggetto promotore? Le stesse potrebbero costituirsi come Rete di filiera?
- R) non essendo titolari di Partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, possono aderire alla rete, ma non possono essere conteggiate per il raggiungimento del numero minimo necessario;
- D) Il soggetto promotore che accolga "attività professionali e di servizio", soprattutto se Rete di filiera, può ammettere anche freelance, privi d'iscrizione in Camera di Commercio, con sede all'interno dell'area interessata dalla Rete?
- R) No, le attività devono essere comunque iscritte in Camera di Commercio;
- D) Vorrei sapere se è necessario e se dà punteggio avere ed inserire un Amministratore di rete
- R) No
- D) inoltre, vincendo il bando corrente, ci si possa ricandidare per il prossimo.
- R) attualmente non è possibile rispondere;
- D) Con la presente chiediamo delucidazioni sulla modalità di trasmissione del programma per Reti già costituite. È sufficiente un'autodichiarazione del manager di Rete (nonchè amministratore unico) da accompagnare all'elenco dei retisti (peraltro paganti) come da allegato al bando?
- R) Si conferma che, come previsto dall'art.9 comma 4, alla domanda di finanziamento deve essere allegata tra l'altro l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale, attestante l'attuale composizione della Rete, unitamente alle lettere d'intenti delle nuove imprese partecipanti;
- D) Ma è vero che la data di presentazione delle domande è stata spostata ad Agosto? Dove si trova la conferma ufficiale?
- R) Si è vero, si può trovare sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it (Sezioni: per i cittadini/per le imprese/per gli enti Argomento: Sviluppo Economico Documentazione Bandi e Avvisi);
- D) Un'impresa può aderire a più programmi di rete?
- R) NO
- D) Il noleggio a lungo termine, modalità ormai largamente diffusa, di mezzi di trasporto ambientalmente sostenibili può essere considerato spesa ammissibile (garantisce anche la continuità nel tempo degli interventi)?
- R) In via generale può essere ammesso, naturalmente andrà valutato nell'ambito complessivo dei diversi interventi previsti dal programma;
- D) Tra gli interventi ammissibili si può presentare l'attuazione di percorsi formativi di preparazione all'accoglienza turistica (in special modo per i visitatori stranieri) rivolti alle imprese della rete?
- R) In via generale può essere ammesso, naturalmente andrà valutato nell'ambito complessivo dei diversi interventi previsti dal programma;

- D) Come si debbono indicare voci di spesa relative alla governance (manager/referente di rete, contabilità, ecc.) dato che non rientrano in quelle relative agli interventi possibili indicati nelle Macro Aree? Vanno indicate nel prospetto del costo generale del programma?
- R) Si, specificando che si tratta di spese relative alla Governance;
- D) Valutazione delle domande di finanziamento: presenza minima di 20 imprese, quanti punti vengono assegnati? Presenza di 25 imprese, quanti punti vengono assegnati? Presenza di 30 imprese, quanti punti vengono assegnati?
- R) Nell'art. 11 comma 2, 2° aspetto valutativo indica: "La numerosità delle imprese aderenti al soggetto promotore oltre il limite minimo indicato all'articolo 4, comma 6 del presente avviso. Vengono valutati 2 punti ogni 5 imprese aderenti sopra detto limite (un numero pari o superiore a 25 imprese sopra detto limite corrisponde al massimo della valutazione)".
- D) Nell'ambito dell'arredamento urbano con fioriere, panchine, segnaletica turistica, cestini, e verde pubblico in generale, il progetto vuole completare l'arredamento rimettendo in funzione le fontane storiche attualmente non funzionanti per i costi fortemente eccessivi e non sostenibili. Le fontane storiche sono inserite nelle piazze o ai margini delle strade nei centri storici oggetto di riqualificazione dell'arredamento urbano. le strutture delle fontane pubbliche antiche sono in ottimo stato di conservazione, ma per un problema di costi divenuti altissimi e per non disperdere le acque sono sospese le irrigazioni negli ugelli. Si vuole riattivare le fontane pubbliche con costi di esercizio pari allo zero, inserendo sistemi innovativi per il recupero e riciclo delle acque alimentando le innovative pompe ecosostenibili con energia green prodotta da pannelli fotovoltaici inseriti nel progetto. Per tale operazione occorrono inserire attrezzature come le vasche per il recupero delle acque, nuovi ugelli per lo zampillio dei getti, e pompe idrauliche innovative, tali attrezzature innovative sono totalmente rimborsabili?
- R) Non è possibile, in questa sede, fornire risposte di tipo valutativo sul merito dei singoli interventi e/o programmi; si invita tuttavia ad una lettura attenta dell'avviso pubblico in ordine alle finalità e agli obiettivi, indicati nello stesso;
- D) In relazione all'Art. 9 punto 4) lettera d) punto 2) "Elenco e imputazione delle singole spese" e dell'Art. 9 punto 4) lettera g) "Descrizione dettagliata degli interventi proposti all'interno delle diverse Macro Aree di cui all'articolo 6 e ripartizione degli interventi tra il soggetto beneficiario e il soggetto promotore; crono programma delle azioni e del programma nel suo complesso, dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione e costo generale del programma;" si richiede un chiarimento in quanto le due voci sembrano coincidere.
  - Qualora tale interpretazione dovesse risultare errata veniamo a chiederVi una specifica sulla differenza tra i due commi con particolare riferimento all'Art. 9 punto 4) lettera d) punto 2) "Elenco e imputazione delle singole spese"
- R) i contenuti delle disposizioni citate sono diversi, uno è a carattere generale, l'altro richiede il dettaglio del singolo intervento e relativo costo, oltreché la ripartizione degli interventi tra il soggetto beneficiario e il soggetto promotore ed altro;
- D) In relazione all'Art.9) punto 4) lettera g) "dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione" si chiede di conoscere se i costi di una azione (es. "Eventi di Promozione del territorio") possano riferirsi a più iniziative da sviluppare nel tempo (es. Eventi per il Natale, Notte Bianca, eventi di natura culturale approfonditamente descritti) oppure il costo andrà indicato per singola iniziativa. Si chiede ciò al fine di semplificare il processo amministrativo ed evitare che per ogni iniziativa

- si debba in fase di sviluppo della stessa, anche per piccoli scostamenti, procedere ad una comunicazione di variazione.
- R) il costo andrà indicato per singola iniziativa
- D) In relazione all'Art. 8 "Spese Ammissibili e non ammissibili" si chiede di conoscere se sono ammissibili le spese per il Pagamento di Canoni software (ovviamente per la durata del progetto) per l'utilizzo di piattaforme informatiche di primaria rilevanza nazionale. Nello specifico trattatasi di una rete di Valorizzazione delle Produzioni Agro Alimentari che necessita di software per la gestione del magazzino dei prodotti, del pagamento, della consegna. Ovviamente la realizzazione comporterebbe costi estremamente elevati non raggiungendo i livelli qualitativi di prodotti estremamente professionali. Ovviamente terminato il progetto la Rete si farà carico del canone.
- R) Non è possibile, in questa sede, fornire risposte di tipo valutativo sul merito dei singoli interventi e/o programmi; si invita tuttavia ad una lettura attenta dell'avviso pubblico in ordine alle finalità e agli obiettivi, indicati nello stesso;
- D) Ai fini di una corretta rendicontazione Il progetto in preparazione prevede costi dove l'IVA viene recuperata interamente nell'attività di impresa e costi diversi dove l'iva non può essere recuperata.
  - ES: se il progetto vale 97.500 iva compresa così ripartito:
  - Il finanziamento sarà pari ad euro 97.500 totale costo progetto, oppure euro 55.000+25.000+5.500 = euro 85.500 totale costo progetto decurtato dell'IVA recuperabile.
- R) Nel caso in cui il soggetto promotore/rete non apre partita IVA e non svolge attività economica, L'IVA non sarà recuperata e, pertanto, può essere rimborsata, ovviamente entro l'importo massimo del finanziamento regionale (che non può essere in ogni caso superiore a € 100.000,00); il soggetto da considerare ai fini del recupero dell'IVA è la Rete e non le singole aziende/imprese che fanno parte della stessa;